

“Tavolo Tecnico MUDE”

(17 giugno 2015 ore 09:30 – Regione Piemonte – cso Bolzano 44, 6p)

Ordine del giorno

a. Comunicazioni:

- I. presentazione del documento “Guida MUDE - Linee guida redazione degli elaborati grafici” [vedi allegato]
- II. Invio @mail ai Comuni in merito all'utilizzo della @PEC in MUDE [vedi allegato]
- III. *Agenda semplificazione aggiornamenti*

b. Acustica: si riporta @mail dell'ing. Franco Barosso di Santhià (VC) che segnala delle incongruenze per quanto riguarda i collaudi per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici:

Il modulo richiede esplicitamente di indicare il numero di collaudi effettuati e, contestualmente, richiede di asseverare il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici “per l'immobile”.

L'estensione della certificazione a tutto l'edificio non è di fatto possibile per il tecnico competente, dovendo questi rilasciare, ai sensi delle attuali norme tecniche vigenti, certificati di misura relativi a elementi tecnici dell'immobile individuati con chiarezza nel certificato stesso. (Non regge il paragone con il collaudo statico)

Nota: le verifiche riguardano pareti perimetrali, partizioni interne, solette, impianti; è evidente che il collaudatore, d'accordo con il committente, esegue la verifica su un numero limitato di strutture (perchè altrimenti gli oneri professionali diventerebbero ingenti) ma è altrettanto evidente che è quasi impossibile che l'indagine sia esaustiva.

2) Ulteriore elemento di confusione risulta essere quanto riportato a pag. 3 di 4 del modulo, ove la Città di Torino richiede “il rispetto dei requisiti acustici degli edifici prescritti dal DPCM 5/12/97...”, per il quale Decreto il limite massimo per il rumore degli impianti ad uso continuo risulta essere ai sensi della tabella B nell'ambito residenziale pari a 35 dB(A) e non 25 dB(A) come riportato nel Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico della Città di Torino.

Ci piacerebbe risolvere la questione senza ricorrere al legale perchè ci sembrano richieste tecniche sensate.

N.B. La FIOPA è interessata perchè anche negli altri Comuni piemontesi che adottano il MUDE i professionisti devono asseverare le stesse cose (cioè il falso).

c. Come si comportano i Comuni in caso di rilascio di un provvedimento e sua conservazione, per arrivare alla redazione di una “Guida al rilascio del PdC e altri provvedimenti emessi dalla PA”: formazione gruppo di lavoro;

d. Introdurre nei modelli che prevedono il pagamento della imposta di bollo i riferimenti relativi al numero e data emissione;

- e. *Introdurre nel PdC la gestione della dichiarazione di abusivismo totale, cioè dell'intero immobile;*
- f. *Modificare lo stato pratica da "Accettata da PA" in "Protocollata da PA";*
- g. *Modificare lo stato pratica da "Rifiutata da PA" in "Manchevole" o "Incompleta";*
- h. *Opere da prevedere nella modulistica:*
 - I. *movimento terra con PdC;*
 - II. *muro di sostegno: su dislivello SCIA, con riporto artificiale PdC;*
 - III. *recinzioni: con CIL "Installazione di recinzione con eventuale manufatto < 150 cm", con SCIA "Realizzazione di manufatti > 150 cm per recinzione" ;*
- i. *Opera "Mutamento della destinazione d'uso": definire e distinguere cosa si presenta con SCIA e DIA; attualmente in SCIA sono presenti "Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/99 di U.I. > 700 mc senza opere" e " Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/1999 con opere", mentre in DIA "Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/1999 di U.I. > 700 mc con o senza opere" e "Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/1999 di U.I. < 700 mc con opere" [Dare comunicazione della modifica con largo anticipo causa non retrocompatibilità]*
- j. *Inserire nei modelli il parere vincolante della "Commissione Paesaggio" come previsto dalla LR 56/77 art. 49 "Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, è subordinato al parere vincolante di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004."*
- k. *Varie ed eventuali*